

Le **FAQ** della Repubblica degli Stagisti

→ **Quando si può fare uno stage?**

In Italia uno stage si può fare praticamente a qualsiasi età, ad alcune condizioni. I giovani studenti di scuole superiori e di corsi di formazione possono fare stage cosiddetti "di alternanza scuola / lavoro", che generalmente vengono svolti tra la fine della primavera e l'estate e durano dalle 2 alle 4 settimane. Gli studenti universitari (e talvolta anche di master) possono fare stage "curricolari", che sono sempre caratterizzati dalla denominazione "di formazione e orientamento" perché hanno come primo obiettivo quello di aiutare i giovani a conoscere un determinato settore lavorativo. Chi non è più uno studente può invece fare stage "extracurricolari". Per chi ha concluso da poco gli studi (dunque i neodiplomati e i neolaureati) può fare, nei primi 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio, stage "extracurricolari" sempre denominati "di formazione e orientamento". Dopodiché, si passa alla denominazione "di inserimento / reinserimento lavorativo": questa tipologia di stage è accessibile a tutti coloro che risultino inoccupati o disoccupati, indipendentemente dall'età anagrafica.

→ **Perché alcuni tirocini vengono chiamati "curricolari" e altri "extracurricolari"?**

Tale differenziazione è stata istituzionalizzata solo di recente, indicativamente a partire dal 2012. I tirocini cosiddetti "curricolari" sono quelli che vengono svolti durante un percorso di studio (nella maggior parte dei casi, mentre si fa l'università). I tirocini extracurricolari sono tutti gli altri. La differenza più rilevante è la competenza normativa: i tirocini curricolari sono di competenza statale, cioè devono essere normati da leggi del Parlamento e/o da decreti ministeriali. I tirocini extracurricolari invece sono di competenza regionale, dunque ogni Regione ha un suo provvedimento normativo in materia. Per fare in modo che le normative regionali non fossero troppo differenti l'una dall'altra, nel gennaio del 2013 si è raggiunto in sede di Conferenza Stato - Regioni un accordo su un documento denominato "Linee guida", che delinea il quadro normativo di riferimento ponendo anche una indicazione rispetto alla cifra minima - 300 euro al mese - che ogni Regione deve prevedere come indennità obbligatoria a favore di tutti gli stagisti extracurricolari. È bene sapere però che queste linee guida non sono vincolanti e dunque che le Regioni possono anche decidere di non seguirle (come in effetti è accaduto nei casi di alcune normative regionali che si sono significativamente discostate dai dettami contenuti nelle linee guida, per esempio relativamente alla proporzione massima tra stagisti e dipendenti).

→ **Che differenze ci sono tra tirocini curricolari e tirocini extracurricolari?**

La differenza di competenza normativa, accennata qui sopra, comporta una significativa differenza nel quadro normativo di riferimento e dunque nei "diritti" degli stagisti. Per esempio, per gli stage extracurricolari è previsto l'obbligo di erogare un compenso mensile, mentre - quantomeno per ora - per gli stage curricolari tale obbligo non sussiste. Un'altra differenza molto importante, anche se tecnica, è che gli stage extracurricolari devono essere comunicati allo Stato, attraverso la cosiddetta "comunicazione obbligatoria" al momento dell'avvio; il che permette ai centri per l'impiego di conoscerne l'esistenza e di tracciarli. Per effetto di una circolare del ministero del lavoro risalente al 2004, invece, tale obbligo non è previsto per i tirocini curricolari.

→ **Perché i tirocini svolti durante gli studi vengono definiti "curricolari"?**

Questa denominazione deriva dal fatto che negli ultimi anni all'interno dei piani formativi delle facoltà universitarie - ma non solo - sono stati sempre più frequentemente inseriti dei tirocini obbligatori per il curriculum studiorum dello studente, spesso con uno specifico valore di cfu (crediti formativi universitari). Poi, per osmosi, si è cominciato a chiamare "curricolari" anche i tirocini svolti spontaneamente dagli studenti universitari, anche senza valore di cfu. Oggi dicendo "curricolari" si intendono tutti gli stage nei quali lo stagista, quantomeno al momento dell'attivazione dello stage, è iscritto a un percorso formale di istruzione/formazione. È importante sapere che al momento i tirocini curricolari sono al centro di un vuoto normativo: non è chiaro cioè a quale normativa debbano fare riferimento. La precedente, che regolamentava tutti gli stage prima della suddivisione tra "curricolari" ed "extracurricolari", era il decreto ministeriale 142/1998: si continua informalmente a fare riferimento ad essa, in attesa di una nuova regolamentazione che dovrebbe arrivare dal ministero dell'Istruzione o altra fonte centrale. La Regione Lombardia nell'attesa ha inserito nella sua normativa sui tirocini extracurricolari - DGR X/825 del 25 ottobre 2013 - anche disposizioni riguardanti quelli curricolari (malgrado questi ultimi non siano di competenza regionale).

→ **Se ci si diploma o ci si laurea mentre si fa uno stage cosa succede?**

Di solito, niente. L'inquadramento dello stage viene riferito al momento dell'attivazione; dunque uno stage curricolare di 6 mesi attivato a favore di uno studente universitario laureando, che dopo qualche settimana dovesse laurearsi, potrà essere completato senza problemi. In alcuni casi però capita che il soggetto promotore e/o il soggetto ospitante abbiano adottato delle policy "speciali", per cui in caso di laurea lo stage curricolare va interrotto e subito dopo ne va attivato uno nuovo extracurricolare.

→ **Si può fare uno stage anche se sono passati più di 12 mesi dalla laurea?**

Sì. Pressoché chiunque, a qualsiasi età e con qualsiasi grado di istruzione, può fare uno stage. Lo stage è una convenzione tra un "soggetto promotore" e un "soggetto ospitante": gli studenti universitari hanno diritto ad utilizzare l'ufficio stage della propria università come ente promotore per tutta la durata degli studi (per tirocini curricolari) e per i primi 12 mesi dopo la laurea (per tirocini extracurricolari di formazione e orientamento). Dopo questo periodo, nulla vieta a un laureato di fare uno stage: però dovrà soddisfare il requisito di avere lo status di "inoccupato" o di "disoccupato" - non dovrà cioè avere un impiego. Per richiedere l'attivazione di un tirocinio extracurricolare di inserimento / reinserimento lavorativo potrà rivolgersi per esempio al centro per l'impiego della sua città.

→ **Si può fare uno stage a quarant'anni?**

Sì, per le stesse motivazioni spiegate nella domanda precedente. La normativa vigente non pone limiti all'età degli stagisti; in effetti, lo stage (purtroppo) viene utilizzato molto spesso in Italia come strumento di "riqualificazione" dei disoccupati, nonché di sostegno al reddito quando l'indennità per lo stage va a sommarsi all'indennità di disoccupazione.

→ **Cos'è il soggetto promotore?**

È il soggetto che promuove lo stage, cioè che assolve a tutti gli oneri burocratici previsti dalla normativa per attivarlo. Stipula una convenzione di stage con il soggetto ospitante, redige il progetto formativo relativo a ogni singolo stage inserendovi le informazioni specifiche (dati anagrafici dello stagista, data di inizio e di fine, luogo in cui si svolgerà lo stage, mansioni che verranno insegnate allo stagista, nominativo dei tutor...) e lo fa firmare alle parti coinvolte. Si occupa anche, salvo eccezioni, di assolvere gli obblighi di legge relativi alla posizione Inail e all'assicurazione Rc che devono essere attivati a favore di ogni stagista. I principali soggetti promotori operanti in Italia sono le università (attraverso gli uffici stage / job placement), i centri per l'impiego, le agenzie per il lavoro, le istituzioni scolastiche e alcuni altri soggetti autorizzati. Per lo stagista il soggetto promotore è il primo punto di riferimento, in quanto "garante" del buon andamento dello stage e della qualità formativa del percorso.

→ **Cos'è il soggetto ospitante?**

È il soggetto che accoglie lo stagista. Deve mettere a disposizione un tutor che segua con costanza lo stagista, trasferendo conoscenze e competenze e supervisionando la sua formazione "on the job". I principali soggetti ospitanti sono naturalmente le aziende private, ma anche gli enti pubblici, le associazioni non profit, gli studi professionali e in generale qualsiasi attività produttiva / professionale. In alcune Regioni possono ospitare stagisti solamente le realtà che hanno almeno 1 dipendente assunto a tempo indeterminato; in altre Regioni invece è legale ospitare stagisti anche per aziende prive di dipendenti.

→ **Che differenza c'è tra stagisti, tirocinanti, praticanti e apprendisti?**

Per non rischiare di fare confusione, ecco una panoramica.

1) **Stage o tirocini.** Questo tipo di tirocini si suddivide in due sottogruppi: i "curricolari", svolti durante un percorso di studi, per i quali non è previsto l'obbligo di erogare un rimborso spese a favore del tirocinante; e gli "extracurricolari". Mentre i curricolari sono esclusivamente «di formazione e orientamento», quelli extracurricolari possono essere «di formazione e orientamento» se svolti entro i 12 mesi dal conseguimento dell'ultimo titolo di studio, oppure «di inserimento / reinserimento lavorativo» se svolti oltre quel termine. Questi sono gli stage/tirocini più diffusi e noti, quelli che possono essere svolti in qualsiasi settore professionale, da chiunque stia compiendo un percorso di studi (es. studenti delle superiori, o universitari, o allievi di corsi e master), oppure da chi lo abbia già concluso. In generale, quelli formativi dovrebbero essere riservati a persone ancora prive di esperienza lavorativa. Gli stage/tirocini non sono contratti di lavoro, dunque non danno luogo a retribuzione né a contributi: i periodi di stage/tirocinio sono dunque ininfluenti ai fini pensionistici.

2) **Tirocini professionali.** Definizione completa: "tirocini per l'accesso alle professioni regolamentate". Sinonimo più utilizzato: «praticantato». Qui si passa nel campo delle professioni cosiddette «regolamentate», che sono circa 150: quelle più classiche sono l'avvocato e il commercialista, ma sono compresi anche giornalisti e notai, ingegneri e geometri, architetti e farmacisti, tutte le specialità mediche, etc. L'elenco completo è allegato alla direttiva 2005/36/CE recepita con il decreto legislativo 206/2007. Per alcune di queste professioni è richiesto lo svolgimento di un tirocinio professionale. Spesso tali tirocini prevedono l'obbligo di erogare un compenso, ma talvolta questo compenso è molto basso; vi sono addirittura casi - come quello degli psicologi - in cui anzi è espressamente vietato offrire un compenso ai tirocinanti. Anche i tirocini professionali / praticantati non sono contratti di lavoro, dunque non danno luogo a retribuzione né a contributi, e sono dunque ininfluenti ai fini pensionistici.

3) **Tirocini formativi attivi.** Anche conosciuti con l'acronimo «tfa», costituiscono (per il momento) l'ultimo passaggio del percorso per poter insegnare nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado. Si tratta di corsi di durata annuale istituiti dalle università che attribuiscono, tramite un esame finale, il titolo di abilitazione all'insegnamento. I tfa sono organizzati in tre gruppi di attività: insegnamenti di materie psico-pedagogiche e di scienze dell'educazione; un tirocinio svolto a scuola sotto la guida di un insegnante tutor, comprendente una fase osservativa e una fase di insegnamento attivo; insegnamenti di didattiche disciplinari che vengono svolti in un contesto di laboratorio mirante a stabilire una stretta relazione tra l'approccio disciplinare e l'approccio didattico. L'accesso ai tfa è a numero chiuso ed è programmato annualmente dal ministero, secondo la previsione di esigenze di personale a livello regionale. Anche i tfa non sono contratti di lavoro, dunque non danno luogo a retribuzione né a contributi, e sono dunque influenti ai fini pensionistici.

4) **Apprendistato.** L'apprendistato a differenza dei precedenti è un vero contratto di lavoro. Si suddivide in 3 tipologie: "per la qualifica e per il diploma professionale" (destinato ai giovanissimi), poi "professionalizzante" (o "contratti di mestiere") e infine "di alta formazione e di ricerca" (per i profili con alto grado di istruzione). A seconda delle tipologie può essere sottoscritto da un giovane di età compresa tra i 16 ed i 29 anni, ha una durata massima fino a 6 anni e prevede che il lavoratore svolga un determinato numero di ore di formazione. È stato a più riprese definito come la «modalità prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro». A livello tecnico, si tratta di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che ha la peculiarità di permettere un licenziamento immotivato al termine della parte formativa, senza bisogno da parte del datore di lavoro di addurre giusta causa né giustificato motivo. Per il datore di lavoro è vantaggioso perché ha profili retributivi e contributivi ribassati; è ovviamente vantaggioso anche per i giovani perché prevede retribuzione, contributi, copertura assicurativa per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le malattie, l'invalidità e la vecchiaia, la maternità, l'assegno familiare, il sussidio di disoccupazione in caso di licenziamento. Inoltre l'apprendista, al pari di un lavoratore a tempo indeterminato, ha diritto a ferie e permessi retribuiti: il numero di ore varia da contratto a contratto, per esempio nel caso del contratto nazionale del commercio le ferie sono pari a 173 ore, cioè 26 giorni, all'anno, e i permessi a 88 ore all'anno (+ 16 in caso l'azienda abbia più di 15 dipendenti).

→ **La denominazione "tirocini di inserimento / reinserimento lavorativo" implica una garanzia di inserimento lavorativo, cioè di assunzione, al termine dello stage?**

No, non implica alcuna garanzia. Si tratta di una denominazione esclusivamente mirata a differenziare tali tirocini da quelli di "formazione e orientamento", ma priva di un effetto pratico. Si può intuire che dietro questa denominazione vi sia da parte del legislatore la volontà di esplicitare che stage di questo tipo dovrebbero essere attivati solo in realtà dove vi sia effettivamente una concreta possibilità, in caso di buon esito dello stage e di valutazione positiva delle capacità dimostrate dallo stagista, di stabilizzare la collaborazione attraverso una assunzione. Ma si tratta, appunto, solamente di una "intuizione", non supportata da obblighi/divieti. Dunque un'azienda può aprire le porte a uno o più tirocini "di inserimento / reinserimento lavorativo" e poi non assumere nessuno dei tirocinanti, senza fare niente di vietato. In alcune Regioni però la normativa prevede il divieto di attivare questo tipo di stage in realtà aziendali che abbiano in atto procedure di cassa integrazione e mobilità o che abbiano effettuato di recente licenziamenti.

→ **Cos'è la convenzione di stage?**

Poiché lo stage non è un rapporto di lavoro, non si può usare la terminologia "contratto" riferita allo stage; dunque si usa la parola "convenzione". Questa parola assume però in questo contesto un doppio significato. Vi è una "convenzione - quadro" che siglano un soggetto promotore (es.

università, centro per l'impiego etc) e un soggetto che si dichiara disponibile a ospitare tirocinanti (es. un'azienda privata, un ente pubblico etc). Questa disponibilità è generica e non riferita a un tirocinante in particolare: dal momento in cui viene stipulata, si dice per esempio che una tale azienda «è convenzionata» per attivare stage con una tale università. Vi è poi una "convenzione di stage" per ciascuno stage che viene attivato. In questa convenzione sono riportati, oltre ai dati del soggetto promotore e di quello ospitante, anche il nominativo del tirocinante e altri dati specifici relativi allo stage in questione: la data di inizio, la durata, e appunto un testo denominato "progetto formativo", in cui vengono descritte in maniera (più o meno...) dettagliata tutte le competenze che il tirocinante dovrà apprendere nel corso dell'esperienza formativa, le mansioni che gli verranno affidate, l'ufficio in cui verrà inserito. La convenzione di stage contiene al suo interno, o in allegato, il progetto formativo che ne è parte integrante.

→ **Cos'è la proroga e come funziona?**

Al termine di uno stage, può capitare di sentirsi proporre una "proroga". Teoricamente, ciò dovrebbe costituire un'eccezione, per esempio in caso il percorso formativo non sia stato per qualche ragione completato; ma capita che venga utilizzato come "procedura standard", tanto che in alcuni annunci di ricerca stagisti c'è addirittura indicata la durata 3+3 o 6+6. Si parla di "proroga" quando solitamente sussistono contemporaneamente tre condizioni: che il soggetto ospitante resti il medesimo, che lo stage prosegua senza soluzione di continuità e che la convenzione di stage con annesso progetto formativo non cambi (cioè che settore di inserimento dello stagista, nominativo del tutor aziendale e percorso formativo restino immutati). La ratio della proroga è che i tre protagonisti dello stage (soggetto promotore, soggetto ospitante e stagista) concordino che per qualche motivo il tempo inizialmente previsto per lo stage non sia stato sufficiente al tirocinante per svolgere appieno il percorso formativo, e vi sia dunque bisogno di altro tempo. Ovviamente, come è facilmente intuibile, questa motivazione talvolta è solo di facciata, e viene usata più o meno onestamente dalle aziende per poter trattenere una risorsa che ritengono valida ma a cui, per ragioni contingenti, non hanno la possibilità di offrire un vero contratto di lavoro.

→ **Quanti stagisti può ospitare al massimo un soggetto ospitante?**

Si deve fare una proporzione con il numero di dipendenti: in genere gli stagisti non possono essere più del 10% dei dipendenti, dunque un'azienda con 100 dipendenti può ospitare non più di 10 stagisti. Qui però le normative cambiano anche sensibilmente da Regione a Regione: vi sono Regioni che permettono un numero maggiore (per esempio la Campania nella sua delibera della Giunta Regionale n. 243 del 22/07/2013 dice che sono permessi "per i soggetti ospitanti che hanno oltre venti dipendenti a tempo indeterminato, un numero di tirocinanti a partire da sei non superiore al 20 per cento dell'organico a tempo indeterminato"). Inoltre nella maggior parte dei casi questo numero massimo si riferisce a stagisti ospitati contemporaneamente; dunque in caso gli stage durino 6 mesi, per esempio, un'azienda con 100 potrebbe ospitarne 10 nel primo semestre e altri 10 nel secondo semestre (cioè 20 in totale). Infine, molto significativa è anche la scelta della "base" da conteggiare: alcune Regioni prevedono che la proporzione vada fatta solamente considerando tra i dipendenti quelli assunti a tempo indeterminato (come per esempio la Toscana nella sua legge regionale 3/2012) mentre alcune invece conteggiano anche tra i dipendenti quelli assunti con contratti temporanei (per esempio il Lazio nella sua deliberazione 199/2013 conteggia tutti i lavoratori "subordinati", dunque anche chi ha un contratto di apprendistato oppure un contratto a tempo determinato), oppure addirittura i collaboratori parasubordinati (per esempio la Lombardia nella sua DGR X/825 del 25 ottobre 2013 specifica che "Nel conteggio delle "risorse umane", in questo contesto si devono ricomprendere: il o i titolari di impresa e i coadiuvanti, i liberi professionisti singoli o associati; i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, determinato o di collaborazione non

occasionale, di durata pari almeno a 12 mesi; i soci lavoratori di cooperative [...]; per i rapporti non a tempo indeterminato deve essere rispettato il limite minimo di durata di 12 mesi" aggiungendo che "Per le attività di carattere stagionale, lavoratori e collaboratori a tempo determinato potranno essere conteggiati anche in caso di durate inferiori a 12 mesi, a condizione che il loro contratto abbia inizio prima dell'avvio del tirocinio e si concluda successivamente alla conclusione dello stesso").

→ **Si può fare uno stage in un'impresa che non ha nemmeno un dipendente assunto a tempo indeterminato?**

Dipende dalle Regioni. Alcune lo vietano espressamente, come per esempio la Toscana che nella sua normativa prescrive: "per i soggetti ospitanti senza dipendenti a tempo indeterminato non è consentita l'attivazione di tirocini, salvo che per le aziende artigiane di artigianato artistico e tradizionale". Altre Regioni invece, come per esempio la Lombardia, lo permettono.

→ **Uno stage può essere interrotto prima della sua scadenza?**

Sì. Uno stage non costituisce rapporto di lavoro e prevede la possibilità che una delle due parti decida unilateralmente di interromperlo anzitempo, senza dover fornire preavviso o motivazioni. Solitamente questa possibilità è vista come a vantaggio dello stagista, che può interrompere l'esperienza formativa qualora non sia soddisfatto oppure riceva un'offerta migliore. Però può capitare che anche l'altra parte, cioè il soggetto ospitante, decida di avvalersene. Si veda però a questo proposito la direttiva del Ministro della funzione pubblica del 1 agosto 2005, n. 2/2005, che all'articolo 7 «Diritti delle parti» prevede testualmente: «la convenzione fra soggetto promotore e soggetto ospitante viene stipulata nell'esclusivo interesse del tirocinante che è soggetto terzo rispetto all'atto. Con tale atto i primi due si obbligano a garantire a quest'ultimo la formazione puntualmente individuata nel progetto di formazione allegato alla convenzione. Ciò comporta che le parti potranno recedere dalla convenzione solo per gravi motivi, quali un comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del progetto formativo, oppure nel caso in cui l'amministrazione non rispetti i contenuti del progetto formativo o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante. Per quanto riguarda quest'ultimo si può ritenere che il medesimo possa invece interrompere il tirocinio in quanto il progetto è costituito nel suo interesse». La direttiva in questione riguarda i tirocini presso enti pubblici ma il senso del principio qui sancito si può chiaramente estendere anche ai tirocini presso imprese private.

→ **Quante ore devono fare gli stagisti?**

Rispetto agli orari le normative sugli stage non prescrivono in genere nulla di preciso. Vi sono dei casi in cui si concorda a priori che lo stage sia part-time, per esempio 20 o 25 ore la settimana; la stragrande maggioranza degli stage è tuttavia "full time", quindi presuppone la presenza dello stagista in ufficio per circa 38-40 ore settimanali (che è l'orario standard di lavoro). Presuppone anche - qui è il buonsenso che parla - che lo stagista si uniformi all'orario della struttura presso cui opera: e cioè arrivi all'ora in cui il lavoro comincia all'interno dell'ufficio, e se ne vada all'ora in cui il lavoro termina. Ciò significa, nel caso per esempio di uno stage nella redazione di un quotidiano, che lo stagista non si presenterà alle 9 di mattina se lì si comincia a mezzogiorno, e però non pretenderà di andarsene alle 6 di sera se nei quotidiani si lavora solitamente fino all'ora di cena. Sempre il buonsenso, tuttavia, suggerisce che se in una data azienda vi è l'abitudine di lavorare 10-11 ore al giorno, tirare nottata per rispettare le scadenze o altro, allo stagista non venga richiesto di assicurare una presenza continuativa secondo quegli orari "massacranti": perchè è appunto uno

stagista, e non un lavoratore. Ciononostante, il tirocinante potrà decidere di sua volontà di fare qualche volta gli stessi orari dei dipendenti, magari per dimostrare buona volontà, nella prospettiva di inserirsi nel gruppo di lavoro e magari poter essere assunto al termine dello stage. In generale è bene ribadire che lo stage non è un contratto di lavoro e quindi lo stagista non è necessariamente tenuto a rispettare pedissequamente un orario (come se timbrasse un cartellino); allo stesso modo, può uscire prima se ne ha bisogno qualche volta, o anche stare assente, senza che gli possa venir chiesto di recuperare le ore o i giorni di assenza.

→ **Si può svolgere uno stage in orari notturni o in giorni festivi?**

Dipende dalla normativa; nella maggior parte dei casi questi dettagli non sono specificati. La normativa vigente in Campania prevede che «l'orario di attività del tirocinante non eccede quello previsto dal contratto collettivo applicabile al soggetto ospitante e si svolge in fascia diurna, a meno che la specifica organizzazione del lavoro del settore o reparto di inserimento non ne giustifichi lo svolgimento anche in fascia serale. È viceversa del tutto vietata l'attività formativa in fascia notturna», similmente a quella vigente in Veneto che dice che «il tirocinio dovrà svolgersi di norma in fascia diurna, fatti salvi i casi in cui la specifica organizzazione del lavoro del soggetto ospitante non ne giustifichi lo svolgimento anche in fascia serale e notturna». La normativa lombarda invece rispetto alla «possibilità di svolgimento del tirocinio in orario notturno, vale a dire nella fascia oraria compresa tra le ore 23 e le ore 7» prevede che possa «essere prevista, nell'ambito di intese sindacali aziendali e ferme restando le tutele già previste dalla normativa vigente ed particolare per i minori, a condizione che la specifica attività del soggetto ospitante giustifichi tale modalità di svolgimento».

→ **Come è configurata a livello fiscale l'indennità mensile percepita dagli stagisti?**

L'indennità - che può assumere varie denominazioni, «premio», «borsa di studio», «borsa lavoro», «rimborso spese forfettario» - va obbligatoriamente erogata nel caso dei tirocini extracurricolari, e può essere anche erogata in caso di tirocini curricolari. Essa è sempre fiscalmente inquadrata come un «reddito assimilabile a quelli di lavoro dipendente». Bisogna dunque fare riferimento all'art. 50 del DPR 917/86 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR) applicando le disposizioni tributarie dei redditi di lavoro dipendente: trattenuta Irpef lorda con aliquota del 23% per somme fino a 15mila euro, nonché detrazioni dall'imposta lorda rapportate al periodo di lavoro nell'anno. L'Irpef è infatti un'imposta personale a carico di chiunque abbia un reddito: in questo caso, lo stagista. Al momento di erogare il rimborso spese il soggetto ospitante trattiene già gli oneri fiscali, cioè l'Irpef ed eventualmente altre imposte locali. Vale a dire che svolge il ruolo di «sostituto di imposta», che tecnicamente è quel soggetto obbligato per legge a trattenere, in caso di erogazione di somme, una ritenuta - prevalentemente a titolo di acconto, ma in alcuni casi anche a titolo di imposta - Irpef al percettore. Si dice «sostituto» perché sostituisce l'erario: prima trattiene al percettore la somma Irpef e poi la versa, sempre nei tempi dettati dalle norme, allo Stato. Ovviamente ciò comporta da parte del soggetto ospitante un accurato calcolo di somme a carico e detrazioni. E qui vi è l'aspetto interessante e vantaggioso per gli stagisti. Da un punto di vista puramente matematico, infatti, fino alla somma di 8mila euro all'anno (quindi 670 euro al mese), per effetto delle detrazioni, non vengono attuate trattenute fiscali. Il lordo e il netto vengono quindi a coincidere. Ciò ovviamente avviene solo se il percettore (lo stagista) non abbia anche altri redditi, provenienti da altre fonti, che lo portino a sfiorare il tetto degli 8mila euro annui.

→ **Cosa succede al rimborso spese in caso di assenza per malattia o altro?**

Un eventuale periodo di malattia dello stagista non determina il diritto a percepire comunque il compenso. Naturalmente, invece, se la convenzione firmata tra soggetto promotore e soggetto ospitante regola tali periodi di assenza, il datore di lavoro deve attenersi a quanto dettato dalla scrittura sottoscritta. Il soggetto ospitante non è tenuto a corrispondere per intero il rimborso spese se lo stagista sta a casa, a meno che non lo abbia messo per iscritto nella convenzione di stage. Ciò non toglie che possa farlo, corrispondendo comunque l'indennità nei periodi non frequentati dallo stagista per cause derivanti da assenza per malattia o in caso di interruzione anticipata. Sta insomma al "buon cuore" del soggetto ospitante decidere se decurtare l'importo del rimborso spese o no.

→ **Gli stage gratuiti sono legali?**

Non tutti. La risposta è sì in caso di tirocini curriculari, per i quali non vi è una normativa di riferimento che preveda l'obbligo di corrispondere una indennità minima. La risposta è invece no in caso di tirocini extracurriculari: in questo caso le Regioni hanno deliberato ciascuna una somma minima, che va da 300 a 600 euro.

→ **Si possono fare due stage contemporaneamente, oppure uno stage contemporaneamente a un lavoro?**

Sì, purché gli orari siano compatibili: nessuna norma di legge a chi sia titolare di un rapporto di lavoro a tempo parziale di impegnare la parte libera della propria giornata in uno stage presso un'azienda diversa da quella dalla quale dipende, sempre che l'esperienza formativa abbia per oggetto mansioni differenti da quelle già svolte. Allo stesso modo si può pensare di impegnare il proprio tempo in 2 stage diversi, entrambi part-time. Sono comunque fattispecie molto rare. Vi possono però essere dei particolari programmi di stage (spesso finanziati con fondi pubblici) che richiedono come requisito per l'accesso quello di essere privi di occupazione: significa che in quel caso potrebbe non essere possibile attivare lo stage a favore di una persona che abbia già un impiego (o un altro stage), seppur part-time.

→ **In caso si svolga uno stage extracurriculare, a normativa a cui fare riferimento è quella della Regione nella quale si svolge lo stage?**

Sì, nel 99% dei casi la normativa da seguire sarà quella della Regione dove vive e dove fa lo stage. In un 1% dei casi però è possibile che il soggetto ospitante si avvalga della facoltà - prevista praticamente da tutte le normative regionali - di utilizzare in tutte le sue sedi la normativa di riferimento della Regione ove ha la sua sede legale.

→ **Si può attivare e gestire in autonomia il proprio stage?**

No. Lo stage è una convenzione tra un "soggetto promotore" e un "soggetto ospitante" (ente pubblico, azienda privata...), che definiscono insieme un progetto formativo in cui vengono indicate le mansioni che il tirocinante imparerà nel corso dello stage. Ad ogni stagista devono essere sempre attribuiti due tutor, uno all'interno del soggetto ospitante (cioè il "tutor aziendale", che avrà un rapporto quotidiano con il tirocinante e sarà il responsabile della qualità formativa dello stage) e uno

all'interno del soggetto promotore. Per ogni stage vengono attivate inoltre un'assicurazione rc e una posizione Inail per eventuali infortuni. Per poter svolgere il ruolo di ente promotore bisogna essere in possesso di particolari requisiti; gli enti promotori più comuni sono i centri per l'impiego, gli uffici stage delle università, le agenzie per il lavoro.

→ **È legale che a un giovane vengano chiesti dei soldi per avviare uno stage?**

Capita (per fortuna raramente) che a un aspirante stagista venga chiesto di corrispondere una certa somma per poter utilmente iniziare la propria attività lavorativa, magari adducendo come motivazione la copertura assicurativa Inail o quella relativa alla responsabilità civile verso terzi. Ma queste due voci di spesa sono a carico del soggetto promotore, oppure del soggetto ospitante. Gli unici obblighi che lo stagista deve rispettare sono quelli di seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento agli stessi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo; rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; e mantenere la riservatezza sui dati, le informazioni o le conoscenze sui processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio. È bene dunque che chi si appresta a svolgere uno stage ponga particolare attenzione a eventuali richieste di denaro, perché tali richieste non hanno fondamento nelle norme di legge e regolamentari che disciplinano lo stage; se queste richieste hanno altre giustificazioni (come, per esempio, l'acquisto di materiale didattico necessario allo svolgimento del percorso formativo), tali diverse giustificazioni dovranno essere chiaramente esplicitate e documentate, e la loro legittimità dovrà essere valutata caso per caso.